GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889 — ROMA — LUNEDI 6 MAGGIO — NUM. 108

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **6052** *(Serie 3a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge del 24 giugno 1888, N. 5470 (Serie 3a) così concepito:

« Qualora per maggior garanzia contro gli abusi nello impiego dello spirito, ad uso industriale, per le vernici, fosse reputato necessario, l'Amministrazione finanziaria ai sistemi di sorveglianza stabiliti col detto R. decreto, potrà in ogni tempo aggiungere il mezzo dell'adulterazione dello spirito con quei metodi che essa riconoscerà più adatti.

« Dopo un anno di esperimento, qualora non risultino efficaci i provvedimenti adottati, il Governo del Re, potrà far cessare lo sgravio della tassa mediante R. decreto da convertirsi in legge ».

Ritenuto che l'esperienza ha dimostrato come la concessione a favore dei fabbricanti di vernici a base di spirito torni di grave pregiudizio al pubblico Erario, e che manchi all'Amministrazione il modo di convenientemente tutelarsi contro le frodi perchè la sofisticazione dello spirito non è mezzo efficace;

Ritenuto che l'indugio nell'abolizione dello sgravio di tassa sarebbe causa di maggiori danni per l'Erario, per gli approvigionamenti di spirito che verrebbero fatti dai fabbricanti di vernici prima dell'attuazione dei provvedimenti relativi al riordinamento della tassa sugli spiriti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1.

È soppressa a partire dalla data della pubblicazione del presente decreto la concessione dello sgravio sulla tassa dello spirito a favore delle industrie delle vernici.

Art. 2.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1889.

UMBERTO.

F. SEISMIT-DODA.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **6045** *(Serie 3a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il regolamento per le visite ai Convitti femminili aventi scopo educativo, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro suddetto.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni anteriori contrarie allo stesso regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi

...dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1889.

UMBERTO.

P. Boselli.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

REGOLAMENTO *per le visite ai Convitti femminili aventi scopo educativo.*

Art. 1.

Tutti i Convitti femminili, aventi scopo educativo (orfanotrofi, ricoveri, pie case, famiglie, collegi, educatori, conservatori, ritiri, istituti, R. educandati e Convitti annessi alle Scuole normali) appartenenti allo Stato, alle provincie, ai comuni, ad Enti morali, ed ai privati, sono soggetti alla sopravveglianza del Ministero della pubblica istruzione

Art. 2.

Tale sopravveglianza si esercita a mezzo delle ispettrici governative create con R. decreto 21 marzo 1875 e dipendenti direttamente dal Ministero. La retribuzione di esse e la rispettiva giurisdizione sono determinate dalle tabelle *A* e *B* annesse al regolamento del 4 gennaio 1883.

Art. 3.

Le visite che le ispettrici faranno agli Istituti sopradetti si compiranno nel periodo dal 1° ottobre al 31 luglio successivo, in conformità all'elenco da esse sottoposto all'approvazione del Ministero entro la prima quindicina di settembre. Il Ministero però potrà disporre che il giro di ispezione venga modificato a seconda dei bisogni da esso riconosciuti, o in seguito a condizioni eccezionali.

Art. 4.

Prima di recarsi a visitare un qualunque Istituto femminile di una provincia l'ispettrice dovrà far capo all'autorità scolastica provinciale per avere tutte quelle notizie ed informazioni che fossero stimate utili per una maggiore efficacia della ispezione.

Art. 5.

Nella sua visita l'ispettrice s'informerà dapprima dello Statuto organico dell'Educatorio se si tratti di un Ente morale e richiederà l'autorizzazione del R. provveditore agli studi per quelli di privata istituzione. Esaminerà inoltre il regolamento interno ed il programma degli studi per giudicarne dell'esecuzione.

Art. 6.

Negli Istituti governativi o sotto qualche forma dal Governo sussidiati, dovrà l'ispettrice anche prendere notizia dell'andamento generale della azienda. L'esame suo mirerà specialmente a conoscere lo indirizzo amministrativo, il modo di provvedere all'igiene, agli obblighi per l'istruzione ed all'assunzione del personale necessario.

Art. 7.

Nel dare giudizio dell'insegnamento si dovrà distinguere l'istruzione puramente elementare da quella di perfezionamento e dalla professionale, avvertendo che la prima non deve mancare in alcun modo e per le fanciulle che si trovano nell'età dell'obbligo deve essere conforme al suo ordinamento legale.

L'istruzione che serve a scopo di perfezionamento e la professionale sia per la durata, sia per i programmi, debbono avere un carattere preciso e un fine da raggiungere ben determinato.

Art. 8.

Saranno oggetto di esame i programmi, l'orario, i libri di testo, la tenuta dei quaderni di scuola e dei registri, la condizione e sufficienza del materiale didattico e professionale in ordine al carattere dell'insegnamento. Per rendersi conto così del metodo come del profitto, l'ispettrice dovrà assistere alle lezioni, promuovendo, ove occorra, qualche esperimento da parte delle alunne. S'informerà ancora della vita intima del Convitto, del modo di alimentazione, delle pratiche religiose e civili, delle passeggiate e ricreazioni, dei premi e dei castighi, e dei rapporti delle convittrici coi parenti.

Art. 9.

In conformità dei bisogni rilevati dalla ispezione sarà cura dell'ispettrice d'indicare, consigliare o promuovere, ove sia il caso, i migliori e più acconci metodi d'insegnamento e di educazione. Dei consigli che saranno impartiti si lascierà traccia dall'ispettrice in apposito registro, da servire di norma a chi dirige l'Istituto e per le visite successive.

Art. 10.

Com'è obbligo dell'ispettrice di riconoscere le particolari benemerenze di chi governa od insegna in un Istituto, così dovrà rendersi ragione della condotta, capacità e coltura del personale dirigente ed insegnante, dei modi come ciascuno adempie l'ufficio proprio e dell'autorità di cui gode.

Ogni ispettrice terrà un registro-matricola del personale dirigente ed insegnante d'ogni Istituto posto nella sua giurisdizione, nel quale registro oltre la qualità e la data del titolo d'idoneità, s'indicheranno la qualità e la durata dei servizi prestati da ogni persona addetta all'Istituto e le mutazioni avvenute fra una visita e l'altra, così nel personale come nella distribuzione degli uffici.

Art. 11.

Negli Istituti nei quali alle suore componenti i resti delle antiche corporazioni religiose è stato riconosciuto il diritto di rimanervi, si rileverà il numero loro colle attribuzioni che ciascuna avesse in ordine al regolamento, non che la data dell'ingresso nell'Istituto.

Art. 12.

Le visite delle ispettrici si estenderanno anche alle scuole che l'Istituto tenesse gratuitamente od a pagamento per alunne estranee al Convitto. Sono però escluse dalla loro ispezione le Scuole normali e quelle altre che per convenzioni speciali coi municipi si tenessero dal personale dell'Istituto a sgravio dell'obbligo dei comuni, quantunque possano essere frequentate dalle convittrici. In questi casi l'ispezione sarà limitata alle condizioni del Convitto.

Art. 13.

Negli Istituti dove esistono scuole professionali si dovrà assicurarsi che alle fanciulle di tenera età ed ancor soggette all'obbligo della istruzione elementare non s'imponga il lavoro a solo scopo di lucro, e senza considerazione allo sviluppo fisico delle alunne, dovendo i lavoro stesso aver semplicemente il carattere di avviamento alla professione.

Art. 14.

Negli Istituti nei quali è determinata dai rispettivi regolamenti l'età in cui le convittrici debbono uscire, si dovrà accertarsi dell'osservanza di questa condizione.

Art. 15.

A far le visite agli Istituti le ispettrici potranno delegare le aiuto-ispettrici che fossero poste alla loro dipendenza, e quando per gravi ragioni, o altro impedimento legittimo dovessero interrompere le visite incominciate, ne daranno avviso al Ministero.

Art. 16.

I risultati della visita saranno esposti per cura delle ispettrici in una particolareggiata relazione da inviarsi al Ministero subito dopo compiuta l'ispezione. In essa per le notizie relative all'origine, allo scopo e alle vicende dell'Istituto si potrà riferirsi alle relazioni precedenti s'è stato visitato altra volta; ma dovrà specialmente contenere quelle che si riferiscono alla mutazioni avvenute nell'ordinamento e nel personale, non che ai provvedimenti adottati per eseguire i consigli precedentemente impartiti.

Art. 17.

Nel rapporto suddetto s'indicherà il numero delle convittrici e quante godano il posto gratuito; quando vi sia scuola esterna si noterà il numero delle alunne che la frequentano e se a titolo gratuito od oneroso, non omettendosi di significare i legati, gli assegni o le largizioni di privati o di Corpi morali, destinati a vantaggio dell'Istituto ed a scopo unicamente educativo.

Art. 18.

Alla fine dell'anno e dopo compiuto l'ordinario giro delle visite, ogni ispettrice avrà cura di raccogliere in un rapporto riassuntivo destinato al Ministero le impressioni sue, accennando alle condizioni generali in cui fu trovata l'istruzione femminile nella regione e proponendo quei rimedi che crederà più acconci per farle migliori.

Visto: d'ordine di S. M.
Il Ministro: P. Boselli.

Il Numero **MMMCCXCVI** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda presentata dalla Giunta municipale di Gaglianico, in esecuzione dell'incarico datole dal Consiglio comunale per ottenere l'erezione in Corpo morale di quell'Asilo Infantile e l'approvazione del corrispondente Statuto organico;

Visto detto Statuto organico;

Vista la deliberazione della Deputazione provinciale di Novara in data 20 marzo 1888;

Visto il testamento 25 gennaio 1884 e l'atto addizionale 28 ottobre stesso anno con cui Giuseppina Lavino vedova Mosca dispone di uno stabile a favore del Pio Istituto;

Visti gli altri atti corrispondenti e ritenuto che l'Asilo possiede in complesso un patrimonio di L. 30,000;

Viste le leggi 5 giugno 1850 e 3 agosto 1862;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Asilo Infantile di Gaglianico è eretto in Corpo morale, ed è autorizzato ad accettare il legato disposto a suo favore da Giuseppina Lavino vedova Mosca.

Art. 2.

E' approvato lo Statuto organico del Pio Istituto in data 18 dicembre 1888, aggiungendovi all'art. 20 questo inciso: *Il Tesoriere dovrà prestare idonea cauzione.*

Detto Statuto è composto di ventiquattro articoli, e sarà visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1889.

UMBERTO.

Crispi.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Il Numero **MMMCCXCVII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il testamento in data 15 maggio 1887 con cui l'ora defunto sacerdote Don Pietro Castellani lasciava il suo patrimonio, valutato al netto in L. 24,415,62, per la fondazione nel comune di Sinalunga, in provincia di Siena, di un'Opera pia da denominarsi « Pia Istituzione Castellani » per scopo di istruzione complementare alle fanciulle che escono dalle pubbliche scuole di quel comune, affinchè le medesime oltre al ricevere l'istruzione di terza elementare, possano essere abilitate alle professioni del tessere, del cucire di bianco, del ricamare e di sarta, sottoponendo tale istituzione alla amministrazione di una Commissione speciale da esso testatore designata;

Vista la domanda presentata per ottenere la erezione in Corpo morale della menzionata istituzione, l'autorizzazione a poter accettare la eredità, e l'approvazione del relativo Statuto organico;

Visto lo Statuto medesimo;

Viste le deliberazioni della Deputazione provinciale di Siena in data 10 marzo e 30 agosto 1888;

Viste le leggi 5 giugno 1850 e 3 agosto 1862;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La « Pia Istituzione Castellani » nel comune di Sinalunga è eretto in Corpo morale ed è autorizzata ad accettare la eredità disposta per la sua fondazione dal defunto sacerdote Don Pietro Castellani col testamento 15 maggio 1887.

È approvato il relativo Statuto organico in data 25 aprile 1888, composto di 35 articoli, che sarà, d'ordine Nostro, visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1889.

UMBERTO.

Crispi.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero delle finanze:*

Con RR. decreti in data dal 4 al 22 aprile 1889:

Capozzi cav. Enrico, conservatore delle ipoteche ad Avellino, collocato a riposo per età avanzata, con effetto dal giorno della sua surrogazione;

Pappalardo Vito, ricevitore del Registro di Giarre, dispensato dall'impiego con decorrenza dal giorno della sua surrogaziane, ed ammesso a far valere i suoi titoli per l'eventuale diritto a pensione;

Cetti Giovanni Battista, vice segretario amministrativo di 2ª classe nell'Intendenza di finanza di Vicenza, trasferito presso quella di Ferrara;

Morandi cav. Alessandro, capo sezione amministrativo di 2ª classe nel Ministero delle finanze, collocato a riposo per età avanzata e per anzianità di servizio, con effetto dal 1º maggio 1889;

Caire comm. Luigi, intendente di finanza di 1ª classe, id. id., in seguito a sua domanda, id. id., id. id.;

Riccioli Giuseppe, magazziniere di vendita dei tabacchi, dispensato dal servizio;

Costa Luigi, ufficiale d'ordine di classe transitoria nelle Intendenze di finanza, sospeso dalle funzioni e dallo stipendio per tempo inde-

terminato, destituito dall'impiego per gravi abusi commessi in ufficio;

Ravizza dott. Michele, segretario amministrativo di 2ª classe id., id. id. id., dispensato dall'impiego;

Tarchetti comm. Paolo, intendente di finanza di 1ª classe, collocato a riposo per età avanzata e per anzianità di servizio con effetto dal 1° maggio 1889;

Gherardini cav. Giuseppe, archivista di 1ª classe al Ministero delle finanze, id. id. id. id., id. id.;

Visone cav. Vincenzo, ispettore di circolo di 1ª classe nell'amministrazione del demanio e delle tasse, nominato conservatore delle ipoteche;

Bartolini Agostino, agente delle imposte dirette di 1ª classe, dispensato dal servizio, collocato a riposo in seguito a sua domanda con effetto dal 1° aprile 1889.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione Giudiziaria.*

Con Regio decreto del 14 aprile 1889:

Calvitti Raffaele, aggiunto giudiziario in aspettativa per motivi di salute a tutto il 4 febbraio 1889, richiamato in servizio presso il Tribunale di Larino, con decreto 3 dello stesso mese, è ricollocato, in seguito a sua domanda, nell'aspettativa stessa per mesi sei, a decorrere dal 5 febbraio 1889, lasciandosi per lui vacante il posto presso il Tribunale di Larino.

Con Regi decreti del 28 aprile 1889:

Corbara comm. Edoardo, consigliere della Corte di cassazione di Napoli, è tramutato a Roma.

Severini comm. Enrico, presidente di sezione della Corte d'appello di Genova, è nominato consigliere della Corte di cassazione di Roma, con l'annuo stipendio di lire 9000.

De Marinis cav. Giuseppe, consigliere della Corte d'appello di Cagliari, applicato alla Corte di cassazione di Napoli, è nominato consigliere della Corte di cassazione di Roma, con l'annuo stipendio di lire 9000.

Mentasti cav. Carlo, consigliere della sezione di Corte d'appello in Modena, è tramutato a Bologna, a sua domanda.

Bertolina cav. Giuseppe Fortunato, presidente del Tribunale civile e correzionale di Savona, è nominato consigliere della sezione di Corte d'appello in Modena, con l'annuo stipendio di lire 6000.

Beria d'Argentina Luigi, vice presidente del Tribunale civile e correzionale di Genova, è nominato presidente del Tribunale civile e correzionale di Savona, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Rosati Augusto, giudice del Tribunale civile e correzionale di Bologna, è nominato vice presidente del Tribunale civile e correzionale di Genova, con l'annuo stipendio di lire 3600.

De Blasio cav. Alfonso, procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Cremona, è tramutato a Cuneo.

Macola cav. Ettore, procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Reggio Emilia, è tramutato a Cremona.

Fico Carmine, procuratore del Re presso il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, è tramutato a Rieti.

Martinotti cav. Massimo, sostituto procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Roma, è nominato procuratora del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Reggio Emilia, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Lisi Francesco, sostituto procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Viterbo, è nominato procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Montepulciano, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Cipollone Vincenzo, sostituto procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Monteleone, è tramutato a Teramo.

Mastropasqua Giovanni, sostituto procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Teramo, è tramutato a Chieti.

Morisani Antonio, sostituto procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Cassino, è tramutato a Salerno.

Schiralli Cataldo, sostituto procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Bologna, è tramutato a Roma.

Fiani Augusto, pretore del mandamento di S. Giovanni Val d'Arno, è nominato giudice del Tribunale civile e correzionale di Ancona, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Gennaro Pietro, pretore del 3° mandamento di Brescia, è nominato giudice del Tribunale civile e correzionale di Brescia, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Alemani Pietro, aggiunto giudiziario presso il Tribunale civile e correzionale di Milano, è nominato giudice del Tribunale civile e correzionale di Lodi, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Gasparini Massimo, pretore del mandamento di Orvieto, è nominato sostituto procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Casale, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Ranone Nicola Ranieri, aggiunto giudiziario, in aspettativa per motivi di salute a tutto il 15 gennaio 1889, richiamato in servizio con Regio decreto 20 gennaio stesso, è confermato in aspettativa per gli stessi motivi di salute, per tre mesi, dal 16 gennaio 1889, ed è dal 16 aprile corrente richiamato in servizio presso il Tribunale di Salerno, con l'annua indennità di lire 1800, rimanendo revocato il sopracitato decreto.

Bonanni Cajone Luigi, pretore del mandamento d'Introdacqua, in aspettativa per motivi di salute dal 1° novembre 1888, è confermato d'ufficio nell'aspettativa medesima per altri sei mesi dal 1° maggio 1889, con l'assegno della metà dello stipendio, lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento d'Introdacqua.

Bassi Ugo, vice pretore del mandamento di Castel San Pietro, è tramutato al 4° mandamento di Bologna.

Dalla Chiara Luigi, vice pretore nel mandamento di Villafranca Veronese, è tramutato alla Pretura urbana di Verona.

Fabris Angelo Giacomo, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Piove di Sacco.

Poggi Guido, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore nel mandamento di Rocca San Casciano.

Santuccio Gaspare, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore nel mandamento di Avola.

Ferraris Ettore, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore nel 4° mandamento di Bologna.

Talentino Giuseppe, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore nel mandamento di Rivarolo Canavese.

Sono accettate le dimissioni presentate:

da Angelini Paroli Giuseppe, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Spoleto;

da Nassi cav. Gerolamo, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Gavi, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di pretore;

da Rossi Germano, dall'ufficio di pretore del 4° mandamento di Bologna, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di pretore;

da Mazzotti Enea, dall'ufficio di vice pretore del 4° mandamento di Bologna, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di pretore.

Con R. decreti ministeriali del 30 aprile 1889:

Medugno Leopoldo, aggiunto giudiziario presso il Tribunale di Sarzana, è applicato temporaneamente all'ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale medesimo.

All'uditore Assandri Giovanni, destinato in missione temporanea di vice pretore al mandamento di Spezia, con Regio decreto del 24 marzo ultimo scorso, è assegnata l'indennità mensile di lire 100 dal 25 aprile corrente.

Disposizione *fatta nel personale dell'Amministrazione metrica e del Saggio.*

Con Reale decreto, in data 11 aprile p. p., De Nicola Gedeone, verificatore di 4ª classe nell'Amministrazione metrica e del Saggio, dietro sua domanda, per comprovati motivi di salute, è stato collocato a riposo a partire dal 1° maggio corrente.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avvisi.

Il 1° corrente, nella stazione ferroviaria di Osimo, in provincia di Ancona, ed in quella di Lunghezza, in provincia di Roma, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico, con orario limitato.

Roma, 2 maggio 1889.

(SERVIZIO DELLE POSTE)

Il 20 corrente salperà da Venezia per il Plata il piroscafo *Birmania* della Navigazione Generale Italiana.

Detto piroscafo toccherà Bari il 23, Brindisi il 25, Taranto il 26 e Riposto il 28 maggio.

Roma, addì 3 maggio 1889.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 4 Maggio 1889.

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle ore 2,35.

DE SETA, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE annunzia che gli Uffici hanno ammesso alla lettura la *seguente mozione*:

« I sottoscritti:

« Ritenendo che affatto al di sopra di ogni questione di persone sta il prestigio dell'amministrazione della difesa nazionale ch'è interesse comune superiore ai partiti:

« Convinti che a fare serenamente la luce sulle accuse e affermazioni alcune generiche, altre precise e determinate, che su l'andamento di tale amministrazione si produssero in Parlamento e fuori anche per mezzo di testimoni giudizialmente sentiti, occorrono indagini spoglie di qualsiasi carattere personale, e condotte con quella larghezza di mezzi e di esame che è solo consentita al Parlamento, nello interesse del paese e della stessa pubblica amministrazione, ritengono necessaria e propongono un'inchiesta parlamentare.

« Mussi, Meyer, Basetti, Diligenti, Marcora, Cavallotti, Panattoni, Maffi, Mazzoleni, Armirotti, Pantano, Sani, Fazio ».

Prima lettura del disegno di legge per la riforma penitenziaria.

DE SETA, segretario, ne dà lettura.

FAGIUOLI combatte il disegno di legge che crede incompleto, dappoichè non provvede abbastanza alla costruzione di stabilimenti penitenziari nei quali la maggior brevità della pena sia compensata dalla intensità maggiore; e nemmeno determina, neanche approssimativamente, quali stabilimenti dovranno costruirsi o ridursi, nè con quale spesa, nè in quanto tempo.

Secondo l'oratore, il disegno di legge lascia al potere esecutivo soverchia facoltà di cui il Parlamento non può spogliarsi; nè egli potrebbe approvare questo sistema, nè la disposizione con cui si vorrebbe accollare ai comuni la spesa per la riduzione delle carceri mandamentali: sia perchè l'onere per tutto ciò che ha tratto al diritto di punire deve essere esclusivamente sostenuto dallo Stato, sia perchè i bilanci locali sono ormai così oberati da non potere in nessuna maniera sottostare a questo nuovo aggravio.

Nell'ultimo triennio la spesa per l'amministrazione carceraria non è diminuita che di circa mezzo milione all'anno, e le entrate non sono cresciute che di 50,000 o 60,000 lire all'anno Con questa economia e con la maggiore entrata è vano sperare che si possa far fronte alla trasformazione degli stabilimenti penitenziarii. Questa somma era appena sufficiente in passato per la manutenzione degli stabilimenti medesimi.

Quindi l'oratore ripete che avrebbe preferito si fosse detto chiaramente quale sia la spesa approssimativamente occorrente per la riforma penitenziaria, ed in qual numero di esercizii convenisse ripartirla.

Deplora altresì che in questo disegno di legge non si provveda a risolvere in qualche modo il grave problema dell'organamento del lavoro dei carcerati, ed a regolarne i rapporti col lavoro libero; materia, questa, che non può più essere abbandonata al Governo, ma che occorre disciplinare per legge.

Finalmente censura le disposizioni del disegno di legge intorno ai minorenni ed ai riformatori privati, dichiarando che non gli sembra opportuno complicare con altre una questione già grave. (Approvazioni).

FERRI ENRICO dice che questo disegno di legge non poteva riuscire diverso da quello che è dinnanzi alla Camera, date le condizioni nelle quali è presentato. La riforma penitenziaria non può essere compiuta che con una spesa di almeno 80 milioni; e siccome questa somma non si può presentemente spendere, si è fatta una legge la quale non risolve nulla efficacemente, e non contiene al massimo che degli accenni a risolvere le quistioni.

La riforma penitenziaria non potrà essere compiuta secondo questa legge che in un periodo di 40 anni. Dal 1° gennaio 1890 si avrà in vigore un Codice penale senza i mezzi per applicarlo; e grande sarà la sperequazione carceraria tra le diverse provincie dello Stato.

La legge attuale contiene alcune disposizioni pratiche e molto bene intese come sono quelle che riguardano la riforma del personale di custodia. Fino ad ora sopra 2000 stabilimenti penali circa 1500 sono affidati ai comuni; ora è molto opportuno che tutti questi stabilimenti siano ora custoditi dal personale carcerario dipendente dallo Stato. Crede pure opportuna la disposizione che limita a 20 anni il periodo necessario perchè il personale di custodia carceraria abbia diritto alla pensione.

Ben poco può aggiungere sul complesso del disegno di legge il quale attribuisce soverchie attribuzioni al potere esecutivo. Crede che come il Codice è di stretta competenza del potere legislativo, così anche esso dovrebbe regolare l'applicazione delle pene.

L'onorevole Fagiuoli ha accennato al problema del lavoro carcerario. Su questo argomento l'oratore ha concetti radicalmente diversi da quelli comuni; giacchè egli crede che lo Stato non debba avere l'obbligo giuridico di mantenere i condannati, ma che questi dovrebbero provvedere, tranne casi eccezionali, a sè stessi.

Invece di mantenere il condannato e pagargli poi il lavoro in modo derisorio, bisognerebbe dargli l'obbligo di mantenersi e poi pagargli il lavoro al suo giusto costo, obbligandolo anche a risarcire sui prodotti del suo lavoro i danni che ha recato coi suoi delitti.

Confida che gli onorevoli Crispi e Zanardelli sapranno bene far loro tutto ciò che è taciuto nel disegno di legge.

Deplora che non si parli nel disegno di legge della istituzione dei manicomi criminali, dei quali è fatto cenno nel Codice penale.

Viene ora a parlare delle camere di sicurezza, che si trovano negli uffici di polizia. Ed a questo proposito nota la tendenza comune a quasi tutta l'Europa di concedere facilità ed attenuanti ai grandi delinquenti, mentre si aggrava la mano sui piccoli.

Fa rilevare l'ingiustizia di questo procedimento, specialmente quando si tratta non già di persone dichiarate rec, ma di semplici indiziati. Fa rilevare pure come appunto nelle Camere di sicurezza mancano al cittadino arrestato ogni tutela ed ogni garenzia.

Conclude augurandosi che il Governo saprà rivestire di carni questo scheletro, che è l'attuale disegno di legge.

PRINETTI si è meravigliato nel vedere come nel disegno di legge non ci fosse stata alcuna disposizione per determinare la spesa che esso doveva importare. La meraviglia poi è diminuita quando si è accorto come la maggior parte del disegno di legge debba per ora

restare inapplicata, e come l'unica parte che andrà in vigore sarà la riforma delle carceri mandamentali, da farsi con anticipi della Cassa di depositi e prestiti ed a spese dei comuni.

In questa parte l'oratore crede che siano manomessi i diritti dei comuni, i quali devono pagare la ricostruzione delle carceri mandamentali, che sarà diretta ed ordinata dal Governo. Crede pure che non si provveda alla sorte dell'attuale personale di custodia delle carceri mandamentali al servizio dei comuni, il quale d'ora in poi resterà disoccupato ed a carico dei comuni stessi.

È contrario alla istituzione del Consiglio delle carceri, come è in genere a tutti i Consigli i quali costano molto, e non servono che ad attenuare la responsabilità dei ministri.

CHIAVES. Quantunque egli non accetti in ogni sua parte questo disegno di legge pure è disposto a passare alla seconda lettura. Osserva che questa legge è proprio urgente, trattandosi di provvedere all'esecuzione del nuovo Codice penale.

Si unisce ad alcune considerazioni dell'onorevole Fagiuoli, e non gli pare possibile provvedere alla costruzione dei nuovi stabilimenti penitenziari, con le economie nell'amministrazione carceraria.

Quando alle carceri mandamentali, egli crede giusta l'osservazione dell'onorevole Prinetti, e gli sembra che nell'esame dei progetti troppo poca ingerenza avranno i comuni, che pur dovranno sostenere la spesa, e troppa invece il Governo.

Anch'egli pensa che il personale di custodia debba dipendere dal Governo, e tutte le spese di custodia essere a carico dello Stato, ma non può approvare le disposizioni per il mantenimento dei detenuti.

Quando al Consiglio delle carceri (sebbene egli non sia fautore in genere dei corpi consultivi istituiti presso ai diversi Ministeri) crede che convenga approvarne l'istituzione.

Confida che la Commissione terrà conto di tutte le osservazioni che si sono fatte in questa discussione.

SPIRITO accetta il disegno di legge e voterà per il passaggio alla seconda lettura. È tra coloro che votarono contro nuove tasse ed invocarono dal Governo tutte le possibili economie; appunto per ciò è lieto che alla necessaria riforma penitenziaria si proponga di provvedere con le minori spese dell'amministrazione delle carceri, e coi proventi del lavoro dei carcerati.

Ma non può in alcun modo accettare che ai comuni siano addossati oneri così gravi, come quello per la costruzione delle carceri mandamentali, e quello per il mantenimento dei detenuti.

Tutto ciò che riguarda la giustizia penale è esclusiva attribuzione dello Stato, il quale solo deve sostenerne le spese.

Invita il Governo a volere studiare questo concetto se sia conveniente consolidare a favore dello Stato le spese che ora i comuni sostengono per le carceri.

CAVALLETTO accetta il disegno di legge che crede buono, pratico ed attuabile subito. Confida che la Commissione che dovrà esaminare questa legge vi porterà quelle modificazioni che crederà opportune.

Spera che l'ufficio tecnico istituito presso il Ministero dell'interno non avrà soverchie ingerenze, e che i progetti esecutivi saranno fatti dal Corpo del Genio civile.

Vorrebbe che nella legge fosse contemplata la spesa per l'assistenza scolastica, a fine di provvedere in qualche modo al miglioramento intellettuale e morale dei detenuti.

Fa alcune osservazioni intorno ai riformatorii; ed il Consiglio delle carceri accetta a condizione che eserciti un controllo, ma non diminuisca la responsabilità del direttore generale delle carceri.

CRISPI, presidente del Consiglio, dice che dopo l'approvazione del Codice penale il quale fra pochissimi giorni diverrà legge dello Stato si imponeva la necessità di una riforma penitenziaria. Pochissime sono nelle varie regioni le carceri, che rispondono alle moderne esigenze, e qualcheduna di esse si trova in condizioni veramente deplorevoli.

Si è obbiettato che l'attuale disegno di legge non provveda a tutto, ma se il Governo avesse presentato un completo sistema di riforme penitenziarie, non sarebbe bastata un'intera Sessione per discuterlo ed approvarlo. Quindi si è dovuto provvedere ai bisogni più urgenti, e stabilire le basi sulle quali poi si edificherà.

Una completa riforma penitenziaria costerebbe circa cinquantacinque milioni, oltre quindici milioni, che contribuirebbero i comuni. Ora mediante le economie proposte nel disegno di legge si verrà a compire la detta riforma in circa dodici anni.

Considerando la somma, che ora i comuni contribuiscono per il mantenimento dei carcerati, questi potranno costruire le carceri necessarie e liberarsi, in un certo periodo di tempo, da ogni partecipazione alla spesa per questo ramo di pubblico servizio.

L'onorevole Prinetti ha obbiettato che si toglie ai comuni la facoltà di dirigere la costruzione degli stabilimenti carcerari, che essi devono pagare, ma è evidente che senza che vi sia un'unica mente direttrice non si può compire una riforma che deve essere fondata sopra criteri pratici e scientifici uniformi.

L'onorevole Ferri ha rilevato che nel disegno di legge si lasciano troppe attribuzioni al potere esecutivo ed ha citato l'esempio del Codice toscano che è seguito da un regolamento fondamentale per le carceri.

L'esempio non calza, perchè la Toscana era uno Stato assoluto, e l'oratore fa osservare che nel Codice penale sono nettamente stabilite le forme, secondo le quali il Governo deve attuare la riforma penitenziaria.

Ciò posto, spera che la Camera vorrà accettare il disegno di legge.

MAFFI ha ascoltato religiosamente il presidente del Consiglio per vedere se si fosse preoccupato delle osservazioni degli onorevoli Fagiuoli e Ferri sul lavoro carcerario.

Questa questione è accennata in un punto della relazione, ma non è stabilito l'indirizzo che al lavoro carcerario si deve dare.

Ricorda i precedenti parlamentari su questa importante questione, e prega il Governo di voler dissipare i dubbi che la relazione può far nascere.

PRINETTI spiega più chiaramente quello che già ebbe a dire intorno alla limitata ingerenza che per questa legge si dà ai comuni nella costruzione delle carceri mandamentali, delle quali essi dovranno, pur sopportare la spesa.

CRISPI, presidente del Consiglio e ministro dell'interno, risponde all'onorevole Prinetti giustificando la legge dalla sua censura, e dimostrando che gli interessi dei comuni sono per quanto è possibile garantiti.

Quanto ai rapporti tra il lavoro carcerario ed il lavoro libero, egli conviene in gran parte nelle idee esposte dall'onorevole Ferri, ed assicura l'onorevole Maffi che il Governo studierà i modi migliori per disciplinare questo importante argomento.

PRESIDENTE mette a partito la questione se la Camera intenda di passare alla seconda lettura su questo disegno di legge.

(La Camera delibera di passare alla seconda lettura).

Comunicansi domande d'interrogazione e di interpellanza.

PRESIDENTE comunica la seguente domanda di interrogazione dell'onorevole Cavallini:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, sulle manifestazioni in favore del potere temporale espresse in alcuni congressi all'estero ».

Annunzia pure che l'onorevole Pais ha presentato sullo stesso argomento la seguente interpellanza:

« Il sottoscritto chiede interpellare il presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri intorno alle manifestazioni recentemente fatte nei congressi cattolici che ebbero luogo in alcuni Stati amici ed alleati dell'Italia ».

CRISPI, presidente del Consiglio, propone che questa interpellanza e l'interrogazione dell'onorevole Cavallini, siano svolte dopo le interpellanze sull'Africa.

CAVALLINI consente.

PRESIDENTE comunica questa interpellanza dell'onorevole Ferraris Maggiorino:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio intorno agli intendimenti ed agli atti del Governo in relazione alla prossima scadenza della legge 30 aprile 1874 sulla circolazione cartacea ».

CRISPI, presidente del Consiglio, darà notizia di questa interpellansa al suo collega di agricoltura e commercio.

PRESIDENTE dà lettura di questa interpellanza presentata dall'onorevole Siacci:

« Il sottoscritto chiede di interpellare il ministro dei lavori pubblici sui motivi che hanno indotto il Governo a non prendere finora alcun provvedimento circa la costruzione del tronco di ferrovia che deve allacciare la stazione di Trastevere a quella di Termini ».

FINALI, ministro dei lavori pubblici, risponderà a questa interpellanza dopo che saranno svolte le altre finora presentate.

SIACCI consente.

Discussione sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE propone che nell'ordine del giorno di lunedì, dopo la convalidazione del Regio decreto 25 dicembre 1887, sia iscritto il disegno di legge per il riordinamento dell'istruzione secondaria, del quale si sospenderebbe la discussione martedì, salvo a riprenderla appena svolte le interpellanze sull'Africa.

BONFADINI vorrebbe sapere se il Governo ha intenzione che la discussione del riordinamento dell'istruzione secondaria sia condotta a termine. Se questa intenzione non ha, non gli pare conveniente cominciare una discussione lunedì, per sospenderla il giorno dopo; e poi ripigliata dopo le interpellanze sull'Africa sospenderla tante volte quante occorrerà per esaminare i bilanci.

PRESIDENTE ricorda all'onorevole Bonfadini che per consuetudine della Camera si suole interrompere la discussione di qualunque disegno di legge, per esaminare i bilanci.

CRISPI, presidente del Consiglio, dimostra la convenienza della proposta dell'onorevole presidente della Camera, e spera che sarà approvata.

MARTINI FERDINANDO, crede anch'egli importante discutere il disegno di legge per il riordinamento dell'istruzione secondaria. Ma non crede possibile iscrivere quella legge nell'ordine del giorno di lunedì, poichè la Commissione non avrebbe tempo di intendersi coll'onorevole ministro.

BONFADINI propone che la legge per il riordinamento della istruzione secondaria sia iscritta nell'ordine del giorno dopo esaurite le interpellanze.

(Così è stabilito).

La seduta termina alle 5. 50.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 5. — A mezzodì il presidente Carnot, accompagnato dai ministri e dalla sua casa militare, e scortato da uno squadrone di cavalleria uscì dall'Eliseo per recarsi a Versailles. Un individuo sparò un colpo di revolver sulla vettura del signor Carnot. La vettura continuò il suo cammino, ciocchè prova che il sig. Carnot non fu colpito.

L'individuo che si chiama Perrin ed è magazziniere della marina, fu arrestato.

La folla voleva massacrarlo.

PARIGI, 5. — Il colpo di revolver sparato da Perrin era a polvere. Perrin dichiarò che non aveva voluto uccidere nessuno, ma solo richiamare l'attenzione su di sè, essendo vittima di ingiustizie.

PARIGI, 5. — Le guardie di città che arrestarono Perrin dovettero proteggerlo dalla folla che gridava: *a morte! a morte!*

Arrivato al posto di polizia, Perrin fu perquisito e gli furono trovati addosso tre giornali, alcune chiavi ed alcuni oggetti da toeletta

Interrogato, disse avere 45 anni, chiamarsi Perrin ed essere magazziniere della marina. Soggiunse che era arrivato a Parigi da alcuni giorni e doveva partire oggi pel Senegal. Disse che non voleva uccidere nessuno, ma semplicemente attirare l'attenzione sulla sua situazione, perchè è un disgraziato. Raccontò la sua vita nelle Colonie ove fu due volte punito. La sua rivoltella conteneva due cartuccie caricate a polvere e tre cartuccie colle loro palle. Ma la polvere di queste cartuccie era stata tolta, cosicchè, se avesse tirato nuovamente, non avrebbe colpito alcuno.

VERSAILLES, 5. — Il presidente Carnot ed il suo seguito, recandosi a Versailles, percorsero la strada nazionale che traversa Sèvres, Chaville e Viroflay.

Lungo tutto il percorso Carnot fu ricevuto dai funzionari ed acclamato dalle popolazioni.

Al confine del dipartimento di Seine et Oise, il presidente Carnot fu ricevuto sotto un arco di trionfo dal prefetto del dipartimento, che pronunziò un discorso, dando il benvenuto a Carnot. Questi rispose ringraziando.

All'ingresso della città di Versailles il sig. Carnot fu ricevuto dal maire e dal Consiglio comunale.

Il suo arrivo a Versailles fu salutato dalle salve dell'artiglieria.

Grande la folla acclamante.

Le truppe della guarnigione di Versailles facevano ala.

Alle 2 pom. Carnot ed i ministri giunsero davanti l'antico palazzo dei Menus-Plaisirs, ove gli Stati Generali si radunarono nel 1789. Il sig. Carnot presiedette allo scoprimento della lapide commemorativa della sessione degli Stati Generali.

Il maire di Versailles pronunziò un discorso di occasione.

Il presidente del Consiglio Tirard, gli rispose.

Poscia il corteo presidenziale si recò nel Castello, ove, nella galleria degli specchi, erano raccolte le autorità ed i Corpi costituiti.

Il presidente del Senato, Leroyer, il presidente della Camera, Méline, ed il presidente della Repubblica, Carnot, pronunziarono discorsi. L'orchestra ed i cori del Conservatorio eseguirono scelti pezzi di musica.

Poscia ebbe luogo il *lunch* nella galleria delle battaglie.

VERSAILLES, 5. — Ecco il sunto dei discorsi:

Il presidente del Senato, Leroyer, disse che i rappresentanti eletti dalla Nazione s'inchinano dinanzi al Capo della Nazione liberamente eletto, e vengono a rendere omaggio ai grandi morti, al quale la Francia deve la libertà. Egli conchiuse invitando il presidente della Repubblica ad alzare la voce per guidare tutti i Francesi verso mutue concessioni, verso un accordo, per compiere l'opera nazionale di cui i gloriosi loro antenati gettarono le basi.

Dopo Leroyer, parlò il presidente della Camera, Méline, e poscia prese la parola il presidente della Repubblica, Carnot, il quale disse che, con profonda emozione e pieno l'animo di gratitudine verso gli antenati e di ardente speranza nell'avvenire, salutava come presidente della Repubblica nel palazzo dell'antica Monarchia i rappresentanti della Nazione francese, padrona dei suoi destini, in tutto lo splendore della sua forza e della sua libertà.

Soggiunse: « il nostro primo pensiero deve elevarsi verso i nostri padri, verso la memorabile generazione del 1789, che ci diede il benessere che godiamo e che trasmetteremo ai figli come gloriosa eredità ». Quindi tracciò la situazione del 1789; riassunse i principii del 1789, coordinati nella dichiarazione dei diritti dell'uomo, constatò la ammirabile perseveranza colla quale, fra immensi ostacoli, i nostri padri compirono la grandiosa opera.

Parlò della lotta che la Francia dovette sostenere contro l'antico mondo; parlò dei principii repubblicani e concluse dicendo: « Dobbiamo essere pronti a perfezionare l'opera dei nostri padri, a ritrovare il loro slancio generoso, ad elevarci al disopra delle meschine passioni, delle lotte di partiti e delle divisioni di scuole. Sotto l'egida della Repubblica cerchiamo nello spirito della pacificazione la mutua tolleranza, la concordia, questa forza irresistibile dei popoli uniti. Il secolo glorioso che celebriamo in questa pia e grandiosa cerimonia deve essere coronato dalla riconciliazione di tutti i francesi; e la Francia avrà sempre il suo rango nell'avanguardia delle nazioni.

« Onore ai nostri padri del 1789 ».

PARIGI, 5. — Perrin fu sottoposto ad un interrogatorio. Disse di essere stato punito ingiustamente dal governatore della Martinica e di aver reclamato invano dappertutto contro tale iniquità. Soggiunse esser privo di mezzi di sussistenza e che sua moglie ed i suoi figli soffrono la fame.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 4 maggio 1889.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	VALORE nominale	VALORE versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0[0 prima grida	1. gennaio 1889	—	—	»	»	98 10 p. f. c.
RENDITA 5 0[0 seconda grida	—	—	—	»	»	97 92 1[2 p. c.
Detta 3 0[0 prima grida	1. aprile 1889	—	—	»	»	»
Detta 3 0[0 seconda grida	»	—	—	»	»	64 20
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	93 »
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—	»	»	96 »
Prestito Romano Blount 5 0[0	»	—	—	»	»	96 90
Detto Rothschild	1. decembre 1888	—	—	»	»	99 50
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0[0	1. gennaio 1889	500	500	»	»	»
Dette 4 0[0 prima emissione	1. aprile 1889	500	500	»	»	»
Dette 4 0[0 seconda emissione	»	500	500	»	»	470 »
Dette 4 0[0 quinta emissione	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	464 50
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale 4 0[0	»	500	500	»	»	480 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale 4 1[2 0[0	»	500	500	»	»	503
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1. gennaio 1889	500	500	»	»	775 »
Dette Ferrovie Mediterranee stampigliate	»	500	500	»	»	612 »
Dette Ferrovie Mediterraneo certif. provv.	»	500	150	»	»	590 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	500	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1. aprile 1889	500	500	»	»	»
Dette Ferrovie della Sicilia	1. gennaio 1889	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1. gennaio 1888	1000	750	»	»	2060 »
Dette Banca Romana	1. gennaio 1889	1000	1000	»	»	1132 »
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	622
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	730 »
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	375 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1. gennaio 1888	500	500	»	»	472 »
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	10 aprile 1888	500	250	»	»	472 »
Dette Banca Provinciale	1. gennaio 1889	250	250	»	»	260 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	750 »
Dette Società di Credito Meridionale	1. gennaio 1888	500	500	»	»	500 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gas Stam.	»	500	500	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori) Em. 1888	»	500	250	»	»	1100 »
Dette Società Acqua Marcia	1. gennaio 1889	500	500	»	»	» [1]
Dette Società Italiana per condotte d'acqua	»	500	350	»	»	320
Dette Società Immobiliare	»	500	500	»	»	727
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	265 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	»	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'Illuminazione	»	100	100	»	»	80 [2]
Dette Società Gen. per l'Illuminazione (Certificati provvisori)	»	100	10	»	»	»
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	»	250	250	»	»	225
Dette Società Fondiaria Italiana	»	150	150	»	»	185 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1. aprile 1889	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1. gennaio 1889	500	500	»	»	450 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	460 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1. gennaio 1889	100	100	»	»	100 »
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	260 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferroviarie 3 0[0, Emissione 1887 e 1888	1. gennaio 1889	500	500	»	»	300 »
Dette Ferroviarie Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)	»	1000	1000	»	»	»
Dette Società Immobiliare	1. aprile 1889	500	500	»	»	500
Dette Società Immobiliare 4 0[0	»	250	250	»	»	218
Dette Società Acqua Marcia	1. gennaio 1889	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1. aprile 1889	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba Alta-Italia	1. gennaio 1889	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0[0	1. aprile 1889	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Id. Id. Id. II.	1. gennaio 1889	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Second. della Sardegna	»	500	500	»	»	»
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Rendita Austriaca 4 0[0 (oro)	»			»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1. aprile 1889	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Prezzi nominali
3	Francia	90 g.	»	»	99 40
	Parigi	Chèques	»	»	100 20
2 1[2	Londra	90 g.	»	»	25 13
		Chèques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		Chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . . } 28 maggio
Prezzi di Compensazione . . . }
Compensazione . . . . 29 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 0[0. Interessi sulle Anticipazioni.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

Prezzi in liquidazione:

Az. Soc. Romana per Illum. a Gaz (st...) 1233, fine corr.
Az. Soc. Acqua Marcia 1580, fine corr.

[1] Ex saldo divid. L. 56 70. — [2] Ex divid. L. 5.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno nel dì 3 maggio 1889:

Consolidato	5 0[0	L. 97 956
Id.	5 0[0 senza la cedola del semestre in corso	» 95 786
Id.	3 0[0 nominale	» 62 112
Id.	3 0[0 senza cedola	» 60 820

V. TROCCHI, Presidente.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.